

LETTERA DI INTENTI TRA LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL PROGETTO



PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA
REPLICA DEL CARRO ARMATO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI
D'ITALIA

(via Sforza 8, 00184 - ROMA)

Il Presidente Nazionale

A **ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE "RAGGRUPPAMENTO SPA"**

via XXI settembre, 17

47897 FIORENTINO (RSM)

(alla c.a. del Dott. Fabio TEMEROLI nella sua qualità di Presidente)

ASSOCIAZIONE "CULTORI DELLA STORIA DELLE FORZE ARMATE"

via del Lavoro, 66

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

(alla c.a. del Cav. Giancarlo MARIN nella sua qualità di Presidente)

Roma, li 15 dicembre 2018

LETTERA DI INTENTI

L'Associazione Nazionale Carristi d'Italia, via Sforza 8, 00184 ROMA, cod. fisc. 80182650582, rappresentata dal Generale di Corpo d'Armata Salvatore CARRARA nella sua qualità di Presidente Nazionale di comune accordo con:

- l'Associazione Raggruppamento SPA con sede in Repubblica di San Marino, C.O.E. SM21564, rappresentata dal Dott. Fabio TEMEROLI nella sua qualità di Presidente;
- l'Associazione Cultori della Storia delle Forze Armate, Via del lavoro 66, Montecchio Maggiore Vicenza, P.IVA 90008630247, rappresentata dal Cav. Giancarlo MARIN nella sua qualità di Presidente.

(di seguito denominati "le Parti")

- 1 Premesso che dall'aprile del 2017 è in corso di sviluppo il progetto i cui scopi, storiografia e stato dell'arte sono dettagliati nel documento intitolato "Specifica Tecnico-Operativa per la costruzione di una replica del carro armato Fiat 2000 - versione 5.1 datata 31 dicembre 2018" (di seguito denominato "STO RIC F2000"), con la sottoscrizione della presente Lettera di Intenti le Parti intendono costituire una base per negoziare, in buona fede, un accordo finalizzato alla realizzazione e gestione (di seguito denominata "l'Operazione") di una replica del carro armato Fiat 2000 (di seguito denominato "il Manufatto") corrispondente al **livello di ambizione** enunciato nel STO RIC F2000.
- 2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la funzione della presente Lettera di Intenti non è quella di determinare né limitare il contenuto del futuro contratto ma è piuttosto quella di delineare la struttura e gli elementi dell'Operazione sui quali è stata, in buona fede, tra le stesse impostato l'accordo di collaborazione per la realizzazione degli scopi e obiettivi dell'Operazione.
- 3 Questa Lettera di Intenti, pertanto, non costituisce un contratto ai fini della realizzazione della citata Operazione e le sue disposizioni non sono in alcun modo vincolanti per le Parti, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, cui le Parti espressamente attribuiscono natura contrattuale.

- 4 Le Parti negozieranno in buona fede i contenuti del contratto. Successivamente alla conclusione dell'accordo e in conformità ai termini e condizioni che saranno pattuiti nello stesso, ognuna delle Parti, su richiesta e a spese dell'altra, si renderà – al meglio delle proprie possibilità – disponibile a firmare i documenti e compiere gli atti che dovessero eventualmente rendersi ragionevolmente necessari per dare attuazione all'accordo stesso.
- 5 Con la sottoscrizione della presente Lettera di Intenti le Parti, conformemente all'art. 1337 c.c., si impegnano a condurre in buona fede una trattativa relativamente all'Operazione e, conseguentemente, si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente alle altre Parti l'eventuale intenzione di non proseguire nelle trattative stesse.
- 6 Ciascuna Parte potrà, in ogni momento, previa comunicazione scritta alle altre Parti, terminare le negoziazioni oggetto della presente Lettera di Intenti senza dover addurre alcuna giustificazione alle controparti. Ciascuna Parte non sarà responsabile nei confronti delle altre per aver comunicato la cessazione delle negoziazioni, salvo si sia resa inadempiente alle obbligazioni previste nella presente Lettera.
- 7 Dal momento di ricevimento della comunicazione relativa alla volontà di cessare le negoziazioni e comunque dalla cessazione dell'efficacia della presente Lettera di Intenti, ciascuna Parte è tenuta a restituire alle altre ovvero a distruggere tutti i documenti cartacei, materiali, CD o DVD, file elettronici in qualunque formato e su qualunque tipo di supporto e quant'altro le sia stato fornito dalle altre Parti.
- 8 Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo stato attuale, le trattative finalizzate alla realizzazione dell'Operazione hanno riguardato gli elementi come di seguito precisati:
 - Il **Progetto dell'Operazione** così come delineato nel documento STO RIC F2000. Detto documento, insieme ai suoi allegati, costituisce parte integrante della presente Lettera di Intenti, in particolare per quanto concerne gli **scopi** esclusivamente culturali e patriottici e pertanto senza alcun fine di lucro dell'iniziativa; l'**articolazione organizzativa** del Progetto; i risultati della riprogettazione inversa; la **proprietà e destinazione** finale del Manufatto.
 - le relazioni tecniche ed i **piani di costruzione** del Manufatto, elaborati "all'inverso", con tecnologia tridimensionale dal signor Mario ITALIANI con la consulenza della Commissione Tecnico-Scientifica descritta nell'Allegato B alla STO RIC F2000, e resi disponibili su supporto informatico al Comitato di Gestione dell'Operazione;
 - l'adesione all'Operazione con conseguente piena integrazione delle Parti nell'articolazione organizzativa descritta nel predetto Allegato "B" alla STO RIC F2000 destinata a restare operante almeno fino alla conclusione dell'Operazione, con conseguente accettazione da parte dell'Associazione "Cultori della Storia delle Forze Armate" dell'onere della conduzione del cantiere per la costruzione del Manufatto **con la supervisione filologica assicurata dall'Associazione storico-culturale "Raggruppamento SPA"**.
- 9 L'efficacia del presente accordo potrà essere condizionata solo dagli eventi futuri e incerti suscettibili di rendere impossibile portare a compimento la costruzione del Manufatto in linea con il **livello di ambizione** enunciato nella STO RIC F2000.
- 10 Le Parti si obbligano, per se stesse e per i propri membri, dipendenti e collaboratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sui piani di costruzione del Manufatto, in quanto non noti a terzi (per ragioni diverse dalla violazione del presente impegno di riservatezza a opera della parte tenuta ad osservarlo), di cui sono venute o verranno a conoscenza. Di conseguenza si impegnano a:
 - gestire le informazioni riservate relative ai citati piani di costruzione in modo da mantenerle come strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto sotto specificato;
 - limitare la circolazione interna delle informazioni riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali informazioni riservate per la

prosecuzione della trattativa, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;

- non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli previsti nella STO RIC F2000 che formerà oggetto dell'accordo;
- riconoscere che la proprietà intellettuale dei piani di costruzione appartiene all'autore che li ha concessi in uso gratuito per i soli scopi dell'Operazione e che ogni altro loro uso dovrà essere concordato a parte.

11 In merito alla **proprietà del Manufatto**, le Parti concordano fin da ora sui seguenti punti:

- Ogni partecipante contribuirà alla realizzazione dell'Operazione secondo i propri mezzi che sono: economici, documentali, materiali, strumentali, mezzi d'opera, spazi, mano d'opera, progetti, opere dell'ingegno, attività onerose concordate di divulgazione/pubblicità, gli oggetti divenuti proprietà comune delle Parti, ecc.;
- ad ognuno dei citati mezzi sarà attribuita di comune accordo una valutazione economica che determinerà il costo complessivo finale dell'Operazione;
- entro **60 (sessanta)** giorni dalla sottoscrizione di questa Lettera di Intenti dovrà essere formulata e condivisa una prima ipotesi, non vincolante, dei contributi dedicati alla realizzazione, anche presunti o programmati;
- nel corso della costruzione dell'opera le Parti potranno accettare contributi da parte di Aziende, Enti, altre Associazioni, Privati Cittadini e destinarli alla realizzazione dell'Operazione senza tuttavia che tali contributi possano modificare i termini della presente Lettera di Intenti;
- la proprietà del Manufatto sarà in comunione tra le Parti, ripartita tra queste in quote percentuali diverse o uguali, ciascuna determinata in base all'effettivo impegno di spesa individualmente sostenuto da ciascuna di esse per **la ideazione e** realizzazione dell'operazione, secondo i piani di costruzione del Manufatto, con le migliori ritenute indispensabili dalla direzione del cantiere e concordate tra le Parti;
- **il contratto definitivo che dettaglierà le quote di proprietà del Manufatto, quali risulteranno alla fine della sua costruzione, sarà stipulato e sottoscritto dalle Parti stesse entro il 31 gennaio 2020 o, comunque, anche in una diversa data, previa precisa pianificazione dei tempi e dei costi di realizzazione del Manufatto.**
- **fino all'ultimazione del Manufatto, intendendosi per tale il momento di uscita del mezzo dallo stabilimento (sito) produttivo, la proprietà del manufatto sarà in capo al soggetto incaricato della costruzione.**

12 In merito alla **custodia e mantenimento** del Manufatto, le Parti concordano fin da ora che la custodia del Manufatto sarà permanentemente affidata al "Museo Storico delle Forze Armate" di Montecchio Maggiore (VI) cui sarà affidato anche il compito di valorizzarne i contenuti culturali e storici, renderlo fruibile alle visite del Pubblico e di mantenerlo efficiente nel tempo (manutenzione ordinaria).

13 In merito all'**utilizzo** del Manufatto, le Parti concordano fin da ora sui seguenti punti:

- le Parti potranno chiedere **di utilizzare** gratuitamente il Manufatto per manifestazioni, celebrazioni, esposizioni e altre attività, **sostenendo direttamente tutte le spese dell'utilizzo**, purchè queste siano senza scopo di lucro e compatibili con le finalità etiche del progetto;
- **Le parti si impegnano, per il momento in cui il Manufatto sarà ultimato, a calendarizzare e programmare, indicativamente di anno in anno e, comunque, con congruo anticipo, evitando sovrapposizioni, le date di rispettivo utilizzo;**
- i danni eventualmente causati al Manufatto nel corso del suo utilizzo dovranno essere prontamente riparati (manutenzione straordinaria) a spese della Parte utilizzatrice responsabile del danno ma effettuati a cura della Parte custode. La parte utilizzatrice responsabile del danno sarà esclusa dalla possibilità di utilizzare il mezzo fino al ristoro delle spese sostenute dalla Parte custode per il ripristino del Manufatto;

- tutti gli altri usi del Manufatto, incluso il prestito temporaneo a soggetti estranei alla presente lettera di intenti, dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti, fermo restando che gli eventuali introiti derivanti da dette cessioni temporanee, dovranno servire esclusivamente ad assicurarne la manutenzione ordinaria e/o straordinaria o per contribuire a iniziative benefiche approvate dalle Parti.
- 14 Per l'**identificazione** del Manufatto le Parti convengono:
- di consentire l'installazione delle proprie insegne, sia fisse che mobili, con i criteri da definire e approvare in un secondo tempo e che comprenderanno anche la definizione della livrea da conferire al Manufatto e comunque in modo tale da non pregiudicare l'estetica del Manufatto e la rispondenza al vero come risultante dalla documentazione fotografica d'epoca;
 - di fare in modo che il Manufatto sia sempre identificabile come il risultato della collaborazione tra le Parti con giusta, ma non predominante enfasi all'eventuale concorso degli eventuali sponsor.
- 15 Le Parti convengono che la **segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza** delle attività inerenti alla costruzione del Manufatto sarà effettuata a cura della Parte che si assume l'onere della conduzione del cantiere di costruzione e della successiva custodia.
- 16 Si concorda che le eventuali spese e gli eventuali costi sostenuti in relazione alla presente Lettera di Intenti rimangono a carico di ciascuna delle Parti.
- 17 La presente Lettera di Intenti è regolata dal diritto italiano.
- 18 Il documento STO RIC F2000 con i relativi allegati e i Piani di costruzione del Manufatto costituiscono parte integrante della presente Lettera di Intenti.
- 19 Tutte le controversie derivanti dal presente accordo o relative ad esso saranno risolte mediante un collegio di tre Proviviri ciascuno all'occorrenza nominato da una delle Parti. Detto collegio giudicherà secondo la legge italiana e secondo equità; la sede del collegio sarà presso la sede del Museo Storico delle Forze Armate in Montecchio Maggiore (VI).
- 20 Le obbligazioni legalmente vincolanti della presente Lettera di Intenti saranno efficaci dal momento in cui il Proponente abbia conoscenza dell'accettazione della presente Lettera di Intenti da parte delle altre due Parti.
- 21 Trascorsi 365 giorni dalla firma della presente Lettera di Intenti senza che si sia dato seguito alla stipula del contratto definitivo, questa Lettera di Intenti avrà esaurito il proprio effetto e si dovrà procedere ad ulteriore stesura.
- 22 Se tutto quanto precede corrisponde alle nostre intese, la Parte scrivente propone che in data _____, le Parti si riuniscano presso la sede del Museo Storico delle Forze Armate in via del Lavoro 66 in Montecchio Maggiore (VI), ove si potrà procedere alla firma ufficiale, in triplice originale, della presente Lettera di Intenti da parte dei legali rappresentanti delle Parti a conferma dell'assenso di ciascuna. Ognuna delle Parti tratterà uno dei predetti originali della Lettera, datati e sottoscritti per accettazione dalle altre due Parti.

ALLEGATI:

I seguenti allegati costituiscono parte integrante alla presente lettera.

- A. Specifica Tecnico-Operativa per la Costruzione di una Replica del Carro Armato FIAT 2000 nel Centesimo Anniversario della sua Realizzazione (STO RIC F2000) Versione 5.1 datata 31 dicembre 2018.
- B. Piani di Costruzione della Replica del carro armato FIAT 2000.



Associazione Nazionale Carristi d'Italia, Generale di Corpo d'Armata Salvatore CARRARA.

Montecchio Maggiore, li _____

Per accettazione:



Associazione storico-culturale "Raggruppamento SPA", Dottor Fabio TEMEROLI.

Montecchio Maggiore, li _____



Associazione "Cultori della Storia delle Forze Armate", Cavalier Giancarlo MARIN.

Montecchio Maggiore, li _____